

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 224**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO e PAGLIARULO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2001**

—————

**Norme per la valorizzazione delle risorse forestali e ambientali**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Prima di procedere all'illustrazione del presente disegno di legge, crediamo sia importante fornire alcuni dati significativi che riguardano il sistema forestale nazionale.

Complessivamente dal 1987 ad oggi la superficie boscata è aumentata, ma questo dato non è dovuto tanto a programmi di rimboschimento quanto al fatto che la superficie forestale è in crescita soprattutto perchè il bosco ha colonizzato e sta colonizzando progressivamente le superfici abbandonate dall'agricoltura.

L'attività agricola purtroppo tende a contrarsi, le superfici agricole a ridursi, e su di esse, una volta abbandonate, si espande per processi naturali il bosco.

Programmi di rimboschimento ci sono stati, grazie alle risorse provenienti dal Governo, dalle regioni, dall'Unione europea, eccetera.

Gran parte di queste risorse sono state però distolte dalla lotta agli incendi boschivi, fenomeno sempre più dannoso e difficilmente controllabile.

Il patrimonio forestale nazionale appartiene:

- a) per il 66 per cento ai privati;
- b) per il 25 per cento ai comuni;
- c) per il 7 per cento alle regioni;
- d) per il 2 per cento allo Stato e ad enti vari.

In linea generale l'atteggiamento dei proprietari privati nei confronti dei boschi è di sostanziale latitanza, soprattutto dal punto di vista della gestione della risorsa.

Un bosco non è un museo, esso ha bisogno di essere gestito in maniera corretta, non va abbandonato a se stesso ma curato

con le tecniche più moderne; questo perchè una foresta ben curata, oltre a portare vantaggi dal punto di vista naturalistico, paesaggistico ed economico, rende difficile il propagarsi degli incendi boschivi e delle malattie. Un bosco non è altresì una miniera da cui estrarre sempre e continuamente materiale legnoso (come spesso accade oggi); ci si rivolge al bosco quasi sempre solo per la raccolta del frutto e per l'utilizzazione del soprassuolo. La disaffezione verso questa risorsa fondamentale è dovuta al fatto che i proprietari non ricavano più da esso un elemento significativo nell'ambito del bilancio familiare.

Occorre, secondo noi, procedere all'approvazione di una legge che coinvolga i proprietari in una prospettiva di gestione eco-compatibile.

L'ipotesi che vogliamo portare avanti riguarda la possibilità di concedere agevolazioni fiscali per i proprietari di boschi e di foreste che si impegnano in opere di manutenzione selvicolturale dei boschi di cui ne abbiano la disponibilità; si rendono inoltre deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), le erogazioni liberali in denaro in favore dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di manutenzione di boschi e di foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Si tratta prima di tutto di modificare i principi della legge 2 agosto 1982, n. 512, applicati alle risorse forestali, e quindi di modificare il decreto legislativo 4 dicembre

1997, n. 460; le modifiche proposte comportano benefici in termini di immagine, di educazione e di cultura; sotto il profilo occupazionale (necessità di opere di restauro e di manutenzione); dal punto di vista della minore spesa per gli incendi, perchè in un bosco curato l'incendio si propaga più difficil-

mente e infine implicano un aumento della qualità del bosco.

Riteniamo che il presente disegno di legge contenga veramente degli elementi innovativi per il settore forestale e ambientale il quale, purtroppo, oggi manifesta seri problemi e necessita di urgenti misure di intervento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Applicabilità della legge 2 agosto 1982,  
n. 512)*

1. I principi della legge 2 agosto 1982, n. 512, in materia di regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, si applicano anche alle risorse forestali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali, ed ai privati, in base ad apposite procedure individuate con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## Art. 2.

*(Modifica al decreto legislativo  
4 dicembre 1997, n. 460)*

1. Al numero 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: «della natura e dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, anche con specifico riguardo alla manutenzione dei boschi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni, degli enti locali ed ai privati».

## Art. 3.

*(Agevolazioni fiscali  
per i proprietari di boschi)*

1. Le spese sostenute dai proprietari di boschi per effettuare le operazioni di manutenzione selvicolturale dei boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.

2. Sono oneri interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico, le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonchè di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di restauro e di manutenzione di boschi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Il Ministero per le politiche agricole stabilisce i tempi, le modalità ed i controlli affinché le erogazioni di cui al comma 2 siano utilizzate per gli scopi di cui al comma 1.

4. Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate previa consulenza e certificazione rilasciata:

*a)* nelle regioni a statuto ordinario dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato;

*b)* nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dagli uffici regionali competenti.

5. Il proprietario che intende procedere alla richiesta delle agevolazioni fiscali deve dimostrare che nei due anni precedenti quello nel quale è effettuata la domanda di agevolazione, il terreno boscato non è stato percorso dal fuoco.

6. Le certificazioni che attestano la effettività delle spese e le operazioni di vigilanza sono di competenza:

a) nelle regioni a statuto ordinario dei coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato;

b) nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano degli uffici regionali competenti.

#### Art. 4.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 500 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



